

Delibera n.112/2015

Chiusura per avvenuto pagamento in forma ridotta del procedimento sanzionatorio avviato con Delibera n. 71/2015 nei confronti di Trenitalia S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 per violazioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

L'Autorità, nella sua riunione del 10 dicembre 2015

- VISTO l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche al sistema penale;
- VISTO il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTO il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA la delibera dell'Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014, recante il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA la delibera dell'Autorità n. 15/2014 del 27 febbraio 2014, recante il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità;
- VISTA la Delibera n. 71/2015 del 10 settembre 2015, comunicata con nota prot. n. 4462/2015 del 16 settembre 2015, con la quale si avviava il procedimento, conseguente ai fatti esposti nel reclamo presentato dalla Federconsumatori Emilia Romagna per conto della sig. ra Paola Perani pervenuto in data 4 febbraio 2015, per l'adozione, nei confronti di Trenitalia S.p.A., di provvedimenti sanzionatori di cui al decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del

regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, con specifico riferimento alle violazioni dell'art. 27 "Reclami", paragrafo 2 e 29 "Informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti", paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007;

VISTA la relazione trasmessa da Trenitalia S.p.A. in data 16 ottobre 2016, assunta agli atti dell'Autorità sub prot. 5095/2015;

VISTO che, Trenitalia, in ottemperanza a quanto disposto dal punto 10 della Delibera 71/2015, nella suddetta relazione, in merito alle iniziative adottate al fine di porre fine alla violazione dell'art. 29, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007, secondo il quale: "Le imprese ferroviarie informano adeguatamente i passeggeri nella stazione e a bordo treno dei dati necessari per contattare l'organismo o gli organismi designati dagli Stati membri a norma dell'articolo 30" precisava quanto segue:

- a) il contenuto dell'avviso, diffuso attraverso l'ampio novero di strumenti di comunicazione a disposizione, è il seguente:
"Si informa la gentile clientela che è possibile presentare segnalazioni all'Autorità di Regolazione dei Trasporti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1371/ 2007, relativo ai diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (solo dopo avere inviato un reclamo a Trenitalia S.p.A. e decorsi 30 giorni dall'invio), all'indirizzo di Via Nizza 230,10126 - Torino o tramite posta elettronica: pec@pec.autorita-trasporti.it [Per ulteriori informazioni www.autorita-trasporti.it];"
- b) la diffusione, già a partire dal 9 luglio 2015, delle informazioni a bordo treno sui monitor a bordo dei servizi Frecciarossa e Frecciargento con l'estensione anche ai treni regionali dotati di impianti video di bordo;
- c) la diffusione, mediante affissione dell'avviso presso le bacheche presenti sul treno e, in alternativa, l'esposizione di un pittogramma/adesivo avente lo stesso contenuto dell'avviso con riferimento ai servizi non dotati di impianti video a bordo (Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte e treni regionali);
- d) la tempistica dell'implementazione di tale iniziativa, data la rilevante complessità, soprattutto sul piano organizzativo, con la previsione del termine massimo del 15 gennaio 2016 relativamente alla diffusione a bordo di tutti i servizi Frecciabianca e di media e lunga percorrenza non dotati di monitor di bordo; nonché del termine massimo del 15 febbraio 2016 relativamente alla diffusione dell'avviso (riportata su circa 10.000 supporti adesivi) mediante affissione su tutti i treni dedicati al trasporto regionale;
- e) la diffusione dell'avviso, a decorrere dal 17 ottobre 2015, per quanto concerne l'informativa nelle stazioni servite da Trenitalia, attraverso i

monitor presenti nelle biglietterie e negli uffici assistenza alla clientela e tramite le schermate delle biglietterie self-service, nonché la diffusione dell'avviso mediante affissione presso le biglietterie non dotate di impianti di diffusione dei video, in modo da rendere le informazioni il più facilmente accessibili agli utenti;

- f) il carattere continuativo della campagna informativa attraverso la diffusione capillare, grazie ai canali di comunicazione, delle informazioni a tutta la clientela di Trenitalia, in linea con quanto previsto all'art. 29, par. 2, del Regolamento;

VISTI

l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, che prevede, per inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007, la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, nonché l'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che prevede, per violazione degli obblighi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007, la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, in riferimento alle quali Trenitalia S.p.A. dichiarava - a definitiva chiusura del procedimento sanzionatorio - di volere provvedere, ai sensi dell'art. 16 L. 689/1981, al pagamento in misura ridotta per un importo complessivo pari a 666,66 euro (333,33 euro per ciascuna violazione contestata);

VISTA

la memoria integrativa presentata da Federconsumatori Emilia – Romagna in data 19 ottobre, assunta agli atti dell'Autorità con prot. 5101/2015, con la quale, nel dare atto che la delibera dell'Autorità n. 71/2015 del 10 settembre u.s. conferma e riscontra le violazioni segnalate nel ricorso dell'utente, confermandone implicitamente la fondatezza, ribadiva le conseguenze negative generate a carico del reclamante dalla condotta di Trenitalia S.p.A., richiedendo audizione;

VISTA

la nota del responsabile del procedimento datata 11 novembre 2015 prot. n. 5719/2015 con la quale si evidenziava a Federconsumatori Emilia – Romagna l'intendimento di Trenitalia S.p.A. di aderire al pagamento delle sanzioni in misura ridotta e si informava che qualora ciò fosse avvenuto nel termine di 60 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'avvio del procedimento, lo stesso si sarebbe estinto ai sensi di legge;

VISTO

l'avvenuto pagamento in data 13 settembre 2015, ai sensi dell'art. 16 L. 689/1981, delle sanzioni pecuniarie in misura ridotta;

CONSIDERATO

che il pagamento delle sanzioni in misura ridotta comporta la chiusura del procedimento avviato con Delibera n. 71/2015 e che, pertanto, non è possibile tener conto della memoria integrativa di Federconsumatori Emilia – Romagna e delle richieste ivi contenute nell'ambito del presente procedimento;

RICHIAMATO l'obbligo per Trenitalia S.p.A. di porre fine all'infrazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 entro un mese dalla comunicazione della Delibera n. 71/2015;

RITENUTO che, nel caso di specie, l'ampio novero di servizi coinvolti e la conseguente attività da espletare necessiti di un articolato processo organizzativo;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. Il procedimento avviato con Delibera 71/2015 nei confronti di Trenitalia S.p.A. relativamente alle violazioni degli articoli 27 ("Reclami"), paragrafo 2 e 29 ("Informazioni ai passeggeri in merito ai loro diritti"), paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1371/2007, in relazione agli aspetti di fatto e di diritto descritti in motivazione, qui richiamati nella loro interezza, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta (per l'importo di 333,33 per ciascuna violazione contestata).
2. I termini per l'adempimento all'obbligo di porre fine all'infrazione di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 sono differiti alla data del 15 febbraio 2016 secondo la sequenza indicata in premessa e qui integralmente richiamata.
3. Sono richieste relazioni mensili a Trenitalia S.p.A. da far pervenire all'Ufficio Vigilanza e Sanzioni dell'Autorità improrogabilmente entro il termine del 16 dicembre 2015, 16 gennaio 2016 e 16 febbraio 2016, al fine di monitorare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, l'andamento dell'iniziativa di cui al punto 2 della presente delibera e lo stato di avanzamento delle stesse.
4. In caso di mancata ottemperanza all'intimazione nei termini di cui al punto 2 del dispositivo, potrà essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 3, lett. I) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché in conformità a quanto disposto dall'art. 14 comma 5 del vigente regolamento sanzionatorio.
5. La presente Delibera è comunicata a Trenitalia S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 10 dicembre 2015

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi